

<b>Esselunga, Accordo Lombardia, 10/09/99</b>	
Decorrenza: <b>10/09/1999</b>	
Scadenza: <b>30/06/2000</b>	

ESSELUNGA

*VERBALI DI ACCORDO*

Nell'intento di contenere il ricorso al lavoro straordinario e di sviluppare l'occupazione, le parti concordano quanto segue:

L'Azienda procederà all'assunzione nei reparti GEM e DRO di un congruo numero di persone, di seguito individuato, con contratto full time ad orario spezzato. Quanto sopra al fine di garantire l'efficace copertura delle assenze fisiologiche e delle punte di attività che si registrano nei punti vendita.

Ai nuovi assunti potrà essere richiesta, di norma con un preavviso di 24 ore, oltre a quanto previsto dalla legge e dai contratti, una mobilità limitata ai gruppi di negozi come da elenco allegato al presente Accordo (vedi allegato A).

L'orario di lavoro sarà il seguente:

10.15 -14.00 16.45 - 20,30 dal lunedì al giovedì  
10.15 -14.00 17.30 - 21.15 il venerdì ed il sabato

Fatto salvo l'orario di lavoro settimanale di 37.30 ore, in occasione di spostamenti richiesti a orario di lavoro in corso, esclusa l'interruzione per la pausa pranzo che umane non retribuita, il tempo di viaggio sarà riconosciuto come tempo di lavoro, con il rimborso delle eventuali spese spettanti.

Ai lavoratori oggetto del presente accordo verranno applicate le leggi, le normative contrattuali e quanto previsto dalla prassi aziendale in termini di rimborso spese, che prevede il riconoscimento a piè di lista dei soli costi sostenuti in caso di trasferte extra comunali (es.: rimborso chilometrico, mezzi pubblici, ecc.).

Le assunzioni, con contratto di formazione e lavoro, potranno ammontare a 200 / 300 unità e saranno concretizzate entro il 30 giugno 2000.

A quella data le parti si incontreranno per una verifica del presente accordo.

L'Azienda informerà le Rappresentanze Sindacali dei negozi interessati dell'inserimento dei nuovi assunti con le caratteristiche sopra richiamate, fermo restando anche per queste figure l'applicazione delle norme in vigore sul diritto di informazione in materia di lavoro straordinario.

Per la copertura delle posizioni in oggetto l'Azienda darà precedenza ai lavoratori full-time o part-time in servizio che accettino le condizioni previste dal presente accordo a partire dalle graduatorie già esistenti .

In caso di future ulteriori assunzioni, i lavoratori con l'orario sopra definito avranno diritto di precedenza, dopo 18 mesi dall'assunzione o dalla modifica contrattuale al passaggio al regime di orario su turni unici.

Fermo restando il mantenimento dei limiti numerici contenuti nel presente Accordo, le parti confermano per i reparti DRO -GEM il modello organizzativo su turni un accordo definito nella contrattazione aziendale .

Milano, 10 settembre 1999

#### ALLEGATO A

Curno  
Bergamo

Zona Milano

Olgiate Olona  
Induno Olona  
Masnago  
Varese - Viale Borri  
Venegono

Corbetta  
Corsico  
Buccinasco

Giussano  
Vimercate  
Monza - Via Lecco  
Seregno - San Salvatore  
Sesto San Giovanni  
Bresso Varede

Casatenovo  
Cernusco Lombardone  
Lecco

Milano - Via Feltre  
Pioltello  
Milano - Piazza Ovidio  
Milano - Viale Ungheria

Brescia - Via Milano  
Brescia - Via della Volta  
Corte Franca  
Sarezzo

Gessate

Pioltello  
Vimercate

Solaro  
Barenzate di Bollate  
Garbagnate Milanese  
Castellanza  
Saronno  
Olgiate Olona

Como  
Lipomo  
Saronno

San Giuliano  
san Donato  
Pavia

Pavia Voghera

Buccinasco  
Corsico  
Milano - Via dei Missaglia

Baranzate di Bollate  
Milano - Via Trilussa  
Milano - Via Amoretti

Nel caso di nuove aperture, si procederà all'aggiornamento della presente tabella tenendo conto degli stessi criteri.

---